



COMUNE DI ANDRANO

PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 02 aprile 2007

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA

ART. 1 - (Istituzione)

1. E' istituita, presso l'Amministrazione Comunale di Andrano, la Commissione Comunale per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna.
2. Essa é un organismo permanente, che si propone di contribuire alla effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra cittadini, sanciti dall'art. 3 della Costituzione, anche mediante l'attuazione di "azioni positive" ai sensi delle Leggi 22.6.90, n. 164 e 10.4.91, n. 125 e dell'art.1, comma 9 del vigente Statuto Comunale.

ART. 2 - (Finalità)

Finalità dell'istituzione della Commissione sono:

- a) la promozione e la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna nell'educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale;
- b) la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena parità di lavoro e nell'accesso al lavoro.

ART. 3 - (Compiti)

1. La Commissione ha il compito di elaborare e formulare proposte in ordine a:
 - a) promozione e svolgimento di indagini e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile nel territorio; raccolta e diffusione dei risultati delle indagini e ricerche di cui al punto precedente e di ogni altra documentazione prodotta in merito, anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, seminari, pubblicazioni;
 - b) sollecitazione di iniziative nel settore della formazione, qualificazione e riqualificazione professionale tendenti a realizzare l'effettiva parità.
 - c) espressioni di pareri consultivi sugli atti amministrativi di competenza del Consiglio Comunale, che abbiano rilevanza diretta o indiretta sulla condizione femminile;
 - d) indicazioni per la redazione dei documenti di programmazione dell'Ente e per l'applicazione di "codici di comportamento" all'interno dell'Ente.
 - e) ogni altra azione utile al conseguimento delle finalità di cui all'art. 2.
2. L'Amministrazione comunale, ai fini predetti, sollecita periodicamente, di norma in occasione della formazione del bilancio, la presentazione di proposte o programma di attività, corredato da un preventivo di spesa, avviando specifica procedura informativa in tal senso entro il 31 ottobre di ciascun anno.

ART. 4 - (Composizione e nomina)

1. La Commissione è composta da 5 Commissari, eletti dal Consiglio Comunale, di cui:
 - a) 2 su designazione delle Associazioni, iscritte all'Albo Comunale, nell'ambito dei propri iscritti;
 - b) 2 su designazione dei capigruppo consiliari, uno per la maggioranza, l'altro per le opposizioni;
 - c) 1 su designazione del Forum dei giovani scelto al suo interno;

2. I componenti dovranno possedere una riconosciuta competenza, ricavabile da curriculum vitae, in materia di condizione femminile, nei campi giuridico, economico, sociologico, psico-pedagogico, della formazione del lavoro, dei servizi sociali, dell'ambiente, delle comunicazioni sociali e in ogni ambito di intervento riconducibile alle funzioni della Commissione.
3. Sono componenti di diritto della Commissione, senza diritto di voto qualora non eletti dal Consiglio ai sensi del comma 1, l'Assessore con delega per le Pari opportunità oltre alle Consigliere elette nel Consiglio Comunale.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, non si possa procedere alla nomina dei componenti secondo i criteri di appartenenza del precedente comma, il Consiglio Comunale provvede comunque alla nomina del plenum dei componenti, scegliendoli tra soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2.
5. Nella composizione della Commissione deve essere garantita la presenza di almeno il 50% di donne.
6. La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione; il Sindaco del Comune di Andrano deve promuovere le procedure per il rinnovo entro 90 giorni dal suo insediamento.
7. I Commissari dimissionari o decaduti sono sostituiti dal Consiglio Comunale con elezione nell'ambito delle candidature già acquisite.
8. I Commissari sono rieleggibili per una sola volta.

ART. 5 - (Presidenza della Commissione)

1. Nella prima seduta, convocata dal Sindaco del Comune di Andrano, la Commissione elegge, nel proprio seno, il Presidente ed il Vicepresidente, a maggioranza assoluta dei componenti con voto limitato a uno.
2. Il Presidente:
 - convoca e presiede le riunioni della Commissione;
 - predispone l'Ordine del giorno delle riunioni e le relative proposte da sottoporre all'esame della Commissione;
 - promuove l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione;
 - propone alla Giunta Comunale l'adozione dei provvedimenti di spesa relativi alle attività della Commissione, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
3. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART. 6 - (Funzionamento della Commissione)

1. La Commissione si riunisce, di norma, almeno tre volte l'anno e comunque, su iniziativa del Presidente o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti.
2. Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede del Comune.
3. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.
4. La Commissione può articolarsi per sezioni di lavoro e procedere a consultazioni e audizioni.
5. La Commissione inoltre entro il 31 marzo di ogni anno invia al Sindaco e all'Assessore alle Pari Opportunità una relazione sull'attività svolta.

6. Per il funzionamento della Commissione il Comune mette a disposizione anche a tempo parziale il personale e le dotazioni strumentali necessarie; l'incarico di segretario della Commissione è assegnato ad un dipendente della amministrazione comunale .

ART. 7 - (Rimborsi)

1. Ai componenti la Commissione spettano i rimborsi previsti per i Consiglieri comunali per le sedute di Commissione Consiliare.

Art. 8 - (disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigenti afferenti la materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a intervenuta esecutività della Deliberazione approvativa.